



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Udienza pubblica del 13 luglio 2021 – Sezioni Unite civili
R.G. n. 3322/2017 – n. 1 del ruolo

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso R.G. n. 3322/2017 ;

letti gli atti, osserva:

ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. 1932 del 2016) che ha confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione da esso proposta per contestare la legittimità della esecuzione forzata per rilascio promossa in suo danno da _____; anche

, odierni controricorrenti, impugnano con ricorso incidentale la medesima sentenza, chiedendo che, riscontrata la tardiva proposizione dell'appello, ne venga disposta la cassazione senza rinvio.

I fatti processuali ancora rilevanti possono essere ricostruiti come segue:

_____, azionando quale titolo esecutivo una ordinanza di convalida di sfratto non definitiva (in quanto confermata dal Tribunale di Lucca con sentenza non ancora irrevocabile) promuovevano in danno di _____ una

esecuzione per rilascio forzoso di immobile ai sensi degli artt. 605 e seguenti c.p.c.;
 , con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., contestava per svariate ragioni il diritto dei creditori ad agire esecutivamente in suo danno (deducendo, in particolare, che il diritto di credito non era eseguibile nei suoi confronti poiché prescritto e inattuabile nei suoi confronti);
 respinta l'istanza di sospensione del processo formulata dall'opponente, l'esecuzione forzata si concludeva con l'immissione in possesso degli esecutanti;
 il Tribunale di Lucca rigettava l'opposizione all'esecuzione e la sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Firenze quantunque
 pendente il gravame, avesse prodotto in giudizio altra pronuncia della medesima Corte di Appello recante l'accoglimento dell'opposizione alla convalida di sfratto azionata quale titolo esecutivo.

Ciò posto, il ricorso incidentale, che deve essere esaminato preliminarmente poiché pone una questione pregiudiziale di rito, risulta fondato.

Il Tribunale di Lucca ha definito l'opposizione all'esecuzione (promossa in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 69 del 2009) con sentenza che, in quanto emanata il 2.10.2010, avrebbe dovuto essere appellata nel termine lungo di un anno, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 327 c.p.c. nella sua originaria versione, e considerata l'inoperatività della sospensione feriale per i processi di cognizione incidentali alla esecuzione forzata.

In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza della Corte di Appello di Firenze deve, dunque, essere cassata senza rinvio perché ormai divenuta irrevocabile.

Tale conclusione dovrebbe rendere superfluo il ricorso principale in quanto assorbito. Senonché, in considerazione della rilevanza delle questioni poste dal ricorso principale, ritiene la Procura Generale che ricorrano le condizioni per richiedere alla Corte di Cassazione di pronunciarsi ai sensi dell'art. 363 co. 1 c.p.c., enunciando un principio di diritto che possa dirimere per il futuro il significativo contrasto interpretativo segnalato dalla ordinanza interlocutoria n. 6422 del 2020 in relazione ai due profili

controversi sottoposti al vaglio di legittimità dal

Muovendo da quanto sin qui considerato, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ove ritenesse di accogliere la sollecitazione di questo Ufficio, sarebbe chiamata a chiarire: se la caducazione del provvedimento giurisdizionale in virtù del quale il creditore ha promosso l'azione esecutiva possa avere incidenza sull'esito di una opposizione all'esecuzione (ovvero agli atti esecutivi) già pendente ma introdotta per motivi diversi; se la domanda di risarcimento del danno avanzata da colui che sia stato destinatario di una azione esecutiva in virtù di un diritto poi rivelatosi inesistente debba essere necessariamente proposta dinanzi ad un giudice preposto al suo esame o possa invece essere avanzata senza vincoli.

Pertanto, seppure ai soli fini già specificati, appare opportuno prendere posizione su entrambe le questioni che il ricorso principale pone all'attenzione della Corte.

Con riguardo al profilo della caducazione del titolo esecutivo si osserva quanto segue.

L'esame della questione controversa impone preliminarmente il suo inquadramento nel sistema.

L'art. 474 c.p.c. stabilisce che, per promuovere l'esecuzione forzata, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo che documenti l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

Dalla predetta disposizione si ricava, pertanto, che l'esistenza del titolo è condizione formale indefettibile per l'esercizio dell'azione esecutiva.

Muovendo dai richiamati principi generali, costituiscono ormai diritto vivente alcuni approdi interpretativi che possono riassumersi come segue:

spetta al giudice dell'esecuzione, incaricato della direzione del processo di esecuzione forzata, verificare che detto processo sia stato incardinato in virtù di un titolo esecutivo e che tale titolo "sopravviva" sino alla sua conclusione (Cass. n. 8061 del 2007; Cass. n. n. 7690 del 2015);

il predetto giudice, quando rileva l'inesistenza del titolo esecutivo, ha, dunque, il potere

- dovere di chiudere anticipatamente il processo di esecuzione forzata adottando un provvedimento definitivo che si ascrive tra le cd. ipotesi di estinzione “atipica” (in tal senso Cass. n. 11769 del 2002; Cass. n. 1353 del 2012);

l'esercizio del citato potere - dovere non ammette alcuna deroga se l'esecuzione forzata sia stata promossa in assenza delle condizioni formali di cui all'art. 474 c.p.c. (cd. inesistenza originaria del titolo esecutivo); la situazione si atteggia, invece, in termini diversi quando l'esecuzione forzata sia stata promossa in presenza delle condizioni formali di cui all'art. 474 c.p.c., ma il provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo azionato dal creditore sia venuto meno per effetto dell'accoglimento del gravame proposto per impugnarlo; nel caso da ultimo esaminato, quantunque l'art. 336 co. 2 c.p.c. stabilisca che gli atti esecutivi dipendenti dalla sentenza riformata o cassata sono *ipso iure* inefficaci, è ormai consolidata la tesi secondo cui il giudice dell'esecuzione non può chiudere anticipatamente il processo di esecuzione forzata, se promosso nelle forme della espropriazione, in pregiudizio degli altri creditori “titolati” che abbiano formalizzato un ricorso per intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., poiché, nel caso da ultimo prospettato, è eccezionalmente ammesso un avvicendamento dei titoli esecutivi azionati dalla pluralità dei creditori concorrenti (Cass. Sezioni Unite n. 61 del 2014);

analogo potere di rilievo officioso della inesistenza (per fatto originario o sopravvenuto) del titolo esecutivo spetta, in ogni stato e grado del processo (e finanche in sede di legittimità), anche al giudice investito della opposizione all'esecuzione proposta, “in via preventiva” (contro l'azione esecutiva preannunciata con la notificazione del precetto) o “in via successiva” (contro l'azione esecutiva ormai iniziata nelle molteplici forme previste dalla legge), per contestare il diritto del creditore a procedere *in executivis* sotto altro e diverso profilo; a tale conclusione si perviene osservando che l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico anche per la decisione dei motivi di opposizione, quantunque essi non investano direttamente la questione posta con la domanda giudiziale dall'attore - opponente (Cass. n. 2578 del 1955; Cass. n.

1854 del 1974; Cass. n. 5062 del 1985; Cass. n. 3977 del 2012).

Fatte tali premesse, occorre domandarsi quale debba essere l'esito del processo di opposizione all'esecuzione nel caso in cui esso venga definito dal giudice attraverso il rilievo della inesistenza per fatto sopravvenuto del titolo esecutivo.

Il contrasto interpretativo fotografato dalla ordinanza interlocutoria si annida, infatti, non sulla esistenza del potere del giudice della opposizione all'esecuzione di risolvere la controversia rilevando l'inesistenza delle condizioni formali per l'esercizio dell'azione esecutiva, ma sulla individuazione della formula definitoria nonché sulla identificazione della parte soccombente.

Tre gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che impongono la presente riflessione e consigliano l'intervento risolutore delle Sezioni Unite.

Secondo il primo e più risalente orientamento (cfr. Cass. n. 3099 del 1958; Cass. n. 1928 del 1959; Cass. n. 4092 del 1974; Cass. n. 4059 del 1983; Cass. n. 5374 del 1998; Cass. n. 3728 del 2000; Cass. n. 12944 del 2003; Cass. n. 15363 del 2011), il rilievo officioso della inesistenza per fatto sopravvenuto del titolo esecutivo equivale ad una declaratoria di ingiustizia dell'esecuzione forzata di guisa che l'opposizione all'esecuzione dovrebbe essere accolta con onere delle spese a carico del creditore soccombente.

Secondo un orientamento più recente (cfr. Cass. n. 3977 del 2012; Cass. n. 20868 del 2017 e Cass. n. 21240 del 2019), il rilievo officioso della inesistenza per fatto sopravvenuto del titolo esecutivo imporrebbe, non l'accoglimento della opposizione, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere (per essere venuto meno l'interesse all'accertamento della insussistenza del diritto ad agire *in executivis* del creditore per le ragioni dedotte dall'attore). In applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale le spese dovrebbero, però, essere poste a carico dell'opponente anche nel caso in cui la sua domanda giudiziale fosse stata meritevole di accoglimento, poichè è dirimente il rilievo che l'azione esecutiva esercitata dal creditore si è rivelata "ingiusta".

Secondo un terzo orientamento (espresso da Cass. n. 30857 del 2018; Cass. n. 31955

del 2018; Cass. n. 616 del 2017; Cass. n. 1005 del 2020), ferma l'opzione favorevole a concludere l'opposizione all'esecuzione dichiarando la cessazione della materia del contendere, non sarebbe condivisibile la scelta di addossare gli oneri di causa al creditore. La individuazione della parte soccombente dovrebbe, dunque, avvenire, in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, tenendo conto delle ragioni svolte dall'opponente con la domanda giudiziale.

Tanto premesso, diversi argomenti consigliano l'accoglimento del secondo indirizzo interpretativo.

Innanzitutto, corre l'obbligo di rilevare che la soluzione favorevole alla cessazione della materia del contendere appare la più consona allo stato attuale della giurisprudenza, che ha ormai "tipizzato" la formula definitoria in esame, da ritenersi invocabile tutte le volte in cui una decisione nel merito sulla domanda risulti ormai superflua.

Tale conclusione non appare in contraddizione con l'orientamento secondo cui l'interesse dell'opponente a conseguire una decisione di merito sulla domanda giudiziale proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. persiste quando il processo di esecuzione forzata cui essa è riferibile sia stato estinto in considerazione del fatto che l'opponente ha un interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente che "sopravvive" alla conclusione del singolo procedimento (che ha costituito l'occasione per la sua proposizione).

Nel caso che si sta esaminando, invero, l'opponente non ha la necessità di conseguire una pronuncia che dichiari illegittima l'esecuzione forzata intrapresa dal creditore poiché quest'ultimo, stante la caducazione del titolo, non potrebbe comunque reiterare l'esercizio dell'azione esecutiva che, alle condizioni date, è ormai definitivamente precluso.

Muovendo da quanto sin qui sostenuto, ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non vi è ragione per dubitare del fatto che gli oneri di causa debbano essere regolati in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale.

Resta da stabilire, però, come possa procedersi tenendo conto del criterio da ultimo

indicato.

A tale riguardo, la tesi preferibile è quella secondo cui il soccombente virtuale deve farsi coincidere con il creditore opposto che ha esercitato un'azione esecutiva rivelatasi ingiusta.

Non pare, infatti, condivisibile la tesi (espressa dal terzo degli orientamenti richiamati) secondo cui, ai fini della individuazione del soccombente "virtuale", è necessario valutare se la domanda giudiziale avrebbe potuto o meno essere accolta ove il processo non fosse stato definito anticipatamente per la cessazione della materia del contendere. Induce a tale conclusione innanzitutto il rilievo secondo cui sarebbe irrazionale far gravare su colui che ha subito una esecuzione forzata rivelatasi "ingiusta" i costi del processo di cognizione promosso per reagire a quella esecuzione.

Non può accedersi a diverso intendimento neppure tenendo conto del fatto che l'esecuzione forzata sottesa all'opposizione (di cui all'art. 615 c.p.c.) è divenuta "ingiusta" per fatto sopravvenuto e, dunque, non immediatamente imputabile al creditore che ha esercitato l'azione esecutiva in virtù di titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente esecutivo avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 282 c.p.c.. Va, infatti, considerato che nei casi in cui il creditore decide di avviare l'azione esecutiva giovandosi di provvedimenti giurisdizionali non ancora irrevocabili egli assume consapevolmente il rischio di un eventuale esito infausto della impugnazione del titolo, rischio che egli potrebbe scongiurare posticipando l'iniziativa processuale alla conclusione delle fasi di gravame.

Per quanto precede, è, dunque, ragionevole che, ogniqualvolta l'esecuzione forzata si rivela ingiusta, le conseguenze pregiudizievoli subite dal preteso debitore debbano essere addossate in ultima istanza al creditore che ha "anticipato" l'esecuzione forzata a suo rischio e pericolo confidando sulla tenuta del titolo giudiziale conseguito.

La soluzione favorevole a far gravare i costi della opposizione all'esecuzione sul creditore che ha subito la caducazione del titolo è, peraltro, del tutto coerente con gli analoghi effetti che detta caducazione produce nel processo esecutivo.

Come anticipato, invero, accertata l'inesistenza per fatto sopravvenuto del titolo

esecutivo, il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di chiudere anticipatamente il procedimento di esecuzione forzata senza regolamentare il riparto dei costi sino a quel momento sostenuti che restano, dunque, inevitabilmente a carico del creditore.

Per completezza, è ancora opportuno rilevare che secondo taluno la scelta di far coincidere il soccombente virtuale con il creditore nel caso in cui l'opposizione all'esecuzione dovesse essere definita per effetto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo pregiudicherebbe la rigorosa applicazione del principio secondo cui la causa va definita, anche se solo ai fini del riparto delle spese, tenendo conto della domanda giudiziale e, quindi, esclusivamente dei motivi di opposizione proposti, con conseguente irrilevanza dei fatti non dedotti dalla parte.

Anche tale prospettazione appare, tuttavia, superabile.

Invero, l'ipotesi dell'opponente che si veda accogliere l'opposizione all'esecuzione per il fatto sopravvenuto, non originariamente dedotto, della caducazione del titolo esecutivo è simile a quella del soggetto che veda accogliere la propria domanda in forza di *ius superveniens* a prescindere dalla sua originaria fondatezza (Cass. n. 2649 del 1960).

Né sembra in sé rilevante il fatto che la causa venga definita per un evento del tutto diverso dai fatti costitutivi che l'opponente ha fatto valere con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. Quel che interessa, infatti, è che alla fine l'opponente abbia avuto ragione ad opporsi, in quanto l'esecuzione era in fondo ingiusta, siccome fondata su un titolo venuto meno.

Non è degna di pregio, infine, la considerazione secondo cui, accedendo a quanto sin qui esposto, il debitore potrebbe essere incentivato a proporre opposizioni dilatorie perché egli potrebbe in ipotesi risultare vittorioso per una circostanza estrinseca al contenuto della sua domanda. E', infatti, sufficiente considerare che il debitore, proponendo il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. per ragioni del tutto infondate, si assume l'ordinario della soccombenza che può essere scongiurata solo in virtù di un evento eccezionale e non prevedibile costituito dall'accertamento della ingiustizia dell'iniziativa processuale del suo creditore.

Con riguardo al profilo della individuazione del giudice competente ad esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dal debitore ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c. nel caso in cui sia stata accertato che l'esecuzione forzata è stata promossa in virtù di un titolo esecutivo inesistente, si osserva quanto segue.

L'esame del contrasto interpretativo segnalato dalla ordinanza interlocutoria si inserisce in un contrasto interpretativo più ampio che concerne l'individuazione del giudice competente a conoscere della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 co. 2 c.p.c. in tutti i casi contemplati dalla norma e, dunque, pure nelle ipotesi diverse da quelle in cui l'azione esecutiva si rivela illegittima per la caducazione del titolo esecutivo giudiziale nelle fasi di impugnazione.

Tre gli orientamenti che ancora oggi si contendono il campo sulla questione in generale. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermatosi anche in certa parte della dottrina, la richiesta di ristoro dei danni da illecito processuale va devoluta al giudice investito della controversia dal cui esito discende l'insorgenza della responsabilità (si ascrivono a questo indirizzo le pronunce che ritengono inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via autonoma in altro giudizio: cfr. Cass. 7592 del 2016; Cass. n. 12029 del 2017; Cass. n. 28527 del 2018; Cass. n. 32029 del 2019; si ascrivono al medesimo indirizzo anche le pronunce secondo cui l'azione dinanzi al giudice investito in via autonoma non può essere proposta perché avente ad oggetto un diritto non previsto dall'ordinamento: cfr. Cass. 92,97 del 2007; Cass. n. 18344 del 2010).

In virtù di altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, che trova riscontro anche in altra parte della dottrina, la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio in cui l'illecito processuale si è consumato, salvo che tale soluzione sia impercorribile per causa non imputabile all'attore (in tal senso Cass. 28528 del 2028 e Cass. n. 32029 del 2019).

Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha espresso un terzo orientamento

intermedio, secondo cui la domanda risarcitoria di cui all'art. 96 co. 1 e 2 c.p.c. può essere esercitata anche in un autonomo e separato giudizio purchè tale scelta non risulti "abusiva". Per non incorrere nella declaratoria di improponibilità dell'azione è, pertanto, onere dell'attore che abbia promosso un autonomo giudizio allegare che tale sua scelta sia dipesa, non da una mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine alla responsabilità aggravata, interesse che va valutato solo per escludere che la opzione processuale prescelta si riveli illegittima o comunque "abusiva".

Fatte tali premesse, quantunque non sia questa la sede per esaminare la questione controversa in tutti i suoi aspetti, è comunque opportuna una presa di posizione in merito al criterio generale poiché l'opzione ermeneutica prescelta è funzionale anche alla soluzione dell'opzione ermeneutica da adottarsi in relazione alla fattispecie concreta.

Orbene, diversi argomenti inducono a preferire la soluzione espressa dalla giurisprudenza con il terzo orientamento.

Innanzitutto l'art. 96 c.p.c., senza stabilire alcuna specifica sanzione processuale, prevede solo un collegamento logico tra il giudizio "presupposto" e quello relativo alla domanda risarcitoria per responsabilità processuale. In questa ottica, affermare che la parte danneggiata perda il diritto al risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.* qualora non si rivolga al giudice investito del giudizio "presupposto" significa comprimere in modo indifferenziato ed assoluto il diritto all'azione costituzionalmente protetto. E ciò pur in presenza di ipotesi in cui l'attrazione al giudizio "presupposto" non può funzionare in concreto.

Si pensi in particolare al caso della domanda risarcitoria *ex art. 96 c.p.c.* che risulti improponibile nel giudizio "*a quo*" per ragioni indipendenti dalla volontà dell'attore, ad esempio perché il danno da responsabilità aggravata si è manifestato in epoca successiva. Oppure al caso in cui il fatto genetico del danno si è manifestato in un processo in cui non può essere fatto valere (è il caso del danno da esecuzione illegittima, che non può essere accertato direttamente dal giudice dell'esecuzione: vedi

infra).

Alla luce di tali considerazioni, la conclusione preferibile appare la seguente. Quantunque sussista un generale interesse alla concentrazione delle tutele per favorire l'economia processuale e nel contempo evitare la proliferazione di giudizi, non vi sono ragioni per escludere la possibilità di proporre la domanda risarcitoria di cui all'art. 96 comma 2 c.p.c. in autonomo giudizio, diverso da quello in cui l'illecito si assume connesso, se la scelta è, comunque, meritevole perché non "abusiva".

Muovendo da tali premesse e venendo alla questione che è intercettata dal ricorso principale, è ragionevole affermare che la domanda, avanzata ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c. da colui che ha subito una esecuzione forzata rivelatasi ingiusta per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, possa essere proposta indifferentemente tanto nel giudizio preordinato alla impugnazione del provvedimento giudiziale azionato dal creditore, quanto nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione eventualmente pendente.

Non è, peraltro, peregrino ipotizzare che la medesima domanda possa essere introdotta finanche in un autonomo giudizio, sempreché in quest'ultimo caso la parte allegghi che tale scelta non è dipesa da mera inerzia ma da un interesse specifico, meritevole di tutela (secondo i parametri individuati da Cass. n. 25862 del 2017).

E', dunque, auspicabile che venga superato, tanto l'orientamento secondo cui la predetta domanda risarcitoria è riservata all'esame del giudice di merito preposto ad esaminare l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale azionato quale titolo esecutivo (espresso da Cass. n. 24539 del 2009), quanto l'orientamento secondo cui la domanda risarcitoria in esame può essere avanzata esclusivamente al giudice dell'opposizione all'esecuzione (espresso, tra le altre, da Cass. n. 342 del 1996; Cass. n. 8239 del 2003), e che venga conseguentemente confermato l'orientamento più ampio (favorevole ad ammettere proponibilità dell'istanza ex art. 96 co. 2 c.p.c. sia dinanzi al giudice del titolo esecutivo che al giudice dell'opposizione all'esecuzione; in tal senso Cass. n. 1590 del 2013).

Innanzitutto, induce alla conclusione caldeggiata quanto rilevato in precedenza sulla questione in termini generali.

Conforta la ricostruzione prescelta la circostanza che, anche ove si volesse aderire alla tesi secondo cui la domanda risarcitoria di cui all'art. 96 co. 2 c.p.c. deve essere proposta al giudice del processo nell'ambito del quale l'illecito processuale è stato commesso, tale tesi non potrebbe essere applicata alla presente fattispecie.

Come noto, invero, il giudice dell'esecuzione forzata non accerta diritti ma dirige il procedimento che si articola nel compimento di una serie di atti preordinati nel complesso alla attuazione forzata del diritto fatto valere dal creditore.

Per completezza, giova, infine, considerare che tanto l'opposizione all'esecuzione che il giudizio di merito preordinato alla formazione del titolo esecutivo giudiziale potrebbero non consentire la proposizione della domanda con cui è richiesto il risarcimento del danno conseguente all'avvio di una esecuzione forzata che si rivela ingiusta per fatto sopravvenuto.

L'opposizione all'esecuzione, potrebbe, ad esempio, non essere più esperibile nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, preso atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, abbia chiuso anticipatamente il processo.

Il giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo potrebbe, invece, rivelarsi inidoneo a garantire le facoltà assertive della parte e soprattutto potrebbe pregiudicare le sue facoltà difensive. Sicché, è irragionevole imporre una scelta che potrebbe rivelarsi dannosa per l'attore.

Per quanto precede, si chiede che, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata venga cassata senza rinvio con conseguente assorbimento del ricorso principale.

Si chiede, inoltre, che, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano affermare il seguente principio di diritto:

“nel caso in cui, pendente l'opposizione all'esecuzione, il titolo in virtù del quale l'azione esecutiva è stata esercitata venga caducato, il giudice investito del processo

dichiara cessata la materia del contendere e pone le spese a carico del creditore opposto, da ritenersi soccombente "virtuale";

"nel caso in cui una esecuzione forzata promossa in forza di titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo si riveli ingiusta per la sopravvenuta caducazione del predetto titolo la domanda risarcitoria di colui che è stato destinatario dell'azione esecutiva può essere proposta indifferentemente nel giudizio di merito o nell'opposizione all'esecuzione, senza alcuna preclusione, salvo che la scelta si riveli "abusiva".

PER QUESTI MOTIVI

Chiede che la Corte di Cassazione, accolto il ricorso incidentale, cassi senza rinvio la sentenza impugnata;

chiede, altresì, che la Corte di Cassazione enunci ai sensi dell'art. 363 c.p.c. il principio di diritto nei termini evidenziati.

Roma, 24.6.2021

Il Sostituto Procuratore Generale

Anna Maria Soldi

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi, il 24 GIU 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Francesca FAZIO



5° 24/6/21
IL PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO

Luigi Salvato